

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 8 MARZO 1968

(121^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (2364) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1532, 1533
ZAMPIERI, *relatore* 1532

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali » (2709) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1534, 1537
AIMONI 1535
BONAFINI, *relatore* 1534, 1535, 1536, 1537
CHABOD 1535
GIANQUINTO 1534, 1535, 1536
SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 1536
SIBILLE 1535
ZAMPIERI 1535

« Miglioramenti economici al clero congruato » (2802) (D'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri) (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1524, 1525, 1526
BERTINELLI, *Ministro della riforma per la pubblica Amministrazione* 1524
DE LUCA 1526
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1524
GIANQUINTO 1524
PENNACCHIO, *relatore* 1524

« Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle provincie » (2804) (D'iniziativa dei deputati Bisaglia ed altri, Ingrao ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1526, 1531
BARTOLOMEI, *relatore* 1526, 1527, 1530
BERTINELLI, *Ministro della riforma per la pubblica Amministrazione* 1528
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1527, 1529, 1530
GIANQUINTO 1526, 1527, 1528
MACCARRONE 1528, 1529, 1530, 1531
PALUMBO 1528
SIBILLE 1529
ZAMPIERI 1527, 1528, 1529, 1531

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Gi-raudo, Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Sibille, Tupini, Turchi e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fabiani è sostituito dal senatore Maccarrone.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e i Sottosegretari di Stato per l'interno Gaspari e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

P R E Z I O S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri: « Miglioramenti economici al clero congruato » (2802) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi, Sammartino e Foderaro: « Miglioramenti economici al clero congruato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione rappresenta la fusione di due proposte di legge d'iniziativa parlamentare; la prima, dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino, presentata nel luglio del 1963 richiedeva un aumento del 70 per cento del supplemento di congrua per gli ecclesiastici. Tale disegno di legge è rimasto per molto tempo in disparte per mancanza di copertura finanziaria. Infatti il Ministro del tesoro ebbe a dire chiaramente che i nove miliardi richiesti dal provvedimento non si sarebbero mai potuti reperire; al massimo

si poteva pensare ad uno stanziamento di tre miliardi. Sulla base di queste dichiarazioni ci aspettavamo che il Ministro dell'interno proponesse un disegno di legge di sua iniziativa; invece c'è stata un'altra proposta — dell'onorevole Foderaro questa — che veniva a ridimensionare l'originaria richiesta del 70 per cento proponendo quella del 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1963. In sede di discussione alla Camera è saltata anche questa decorrenza che è stata fissata al 1° gennaio 1967.

Ora si chiede l'approvazione del provvedimento, tenuto conto dello spirito della norma, che mira a soddisfare parzialmente le esigenze degli ecclesiastici. Dovremmo dire, in effetti, che la misura dell'aumento è del tutto insufficiente, ma ci rendiamo conto che si tratta di scegliere tra quel poco che può essere dato e il nulla, e allora, realisticamente, appare preferibile contenere la richiesta entro i limiti fissati dal disegno di legge. La spesa è imputata al fondo per il culto. Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera e tale approvazione il relatore sollecita dagli onorevoli colleghi.

G I A N Q U I N T O. Leggo all'articolo 2: « nonchè gli assegni spettanti al clero del Pantheon »; che cosa significa?

B E R T I N E L L I, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. La Chiesa del Pantheon, a piazza del Pantheon, ha un suo organico, composto di due o tre sacerdoti; forse questi sono proprio i più meritevoli di riconoscimento, perchè la gerarchia ecclesiastica li considera quasi fuori ruolo e da essa sono pressochè dimenticati.

G A S P A R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio il relatore per la sua esposizione, però vorrei rettificare un errore di valutazione nel quale è incorso il senatore Pennacchio. Infatti, esistendo due proposte parlamentari, il Governo ha preferito seguire la via più semplice e razionale, cioè anzichè presentare un proprio disegno di legge, che avrebbe dovuto seguire per intero il suo iter, ha sostituito alla pro-

posta d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri, il proprio testo, perciò il disegno di legge che è ora in discussione è di impronta governativa. Aggiungo che, nei suoi sovrani poteri, la II Commissione della Camera, al momento di licenziare il testo approvato, ha mantenuto la precedente intitolazione seguendo quella che è ormai una prassi costante.

Per quanto riguarda il clero del Pantheon desidero dire anch'io qualche cosa. L'origine della norma speciale che li riguarda va ricercata nelle leggi che hanno regolato questa materia in passato e che tengono conto di particolari situazioni; invero, quel clero svolge le stesse, identiche funzioni che svolgono gli altri ecclesiastici; soltanto che, non essendo organizzati in una parrocchia — e cioè nell'organizzazione usuale — pur avendo gli stessi compiti e pur esercitando la stessa attività, verrebbero ad essere esclusi dai benefici di questa e di altre precedenti provvidenze. Quando fu trattata la materia delle congrue nella prima legge, fu tenuta presente la loro anomala situazione e si diede ad essi un'opportuna disciplina. Ovviamente, se non si fosse riportata nel disegno di legge in discussione la dizione della legge originaria, quelli sarebbero stati esclusi; ne discende la necessità di riprodurre integralmente il testo e per questo ci portiamo dietro la dizione « clero del Pantheon ».

Per quanto riguarda la misura dell'assegno, effettivamente quando si va a vedere quello che percepisce un parroco di montagna — che non ha assolutamente altre entrate — si deve convenire che è molto al di sotto della svalutazione che in tutti questi anni la nostra moneta ha subito; però le disponibilità sono quelle che sono e il Ministero del tesoro non ha potuto concedere di più. La copertura è stata realizzata facendo ricorso al capitolo di spesa del Provveditorato generale dello Stato, vale a dire che il Tesoro ha economizzato sui vari acquisti dello Stato. Ecco perchè non si è potuta trovare una maggiore copertura, ecco perchè siano arrivati soltanto al 30 per cento.

Per questi motivi il Governo, considerate le ragioni che hanno indotto la Camera ad approvare il disegno di legge, auspica che anche il Senato voglia fare altrettanto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.

(È approvato).

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di uguale misura e con pari decorrenza.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

DE LUCA. Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bisaglia ed altri e Ingrao ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e delle province » (2804) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bisaglia, Mattarelli Gino, Gagliardi, Sgarlata, Galluzzi Vittorio e Montanti; Ingrao, Borsari, Raffaelli, Lajolo, Lenti, Minio, Vespignani, Matarrese, Pagliarani, Calasso, Bardini, La Bella, Gambelli Fenili, Grimaldi, Maulini, Lusoli, Beragnoli, Jacazzi e Terranova Raffaele: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e delle province », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; ieri con una battuta dicevo — vedendo riuniti nello stesso ordine del giorno questo provvedimento e il disegno di legge che abbiamo precedentemente approvato — che affrontavamo insieme il problema del clero secolare e quello del clero laico.

GIANQUINTO. No, no: non capisco, spieghiamoci meglio!

BARTOLOMEI, *relatore*. Sostenevo ieri — e la mia non voleva essere una battuta — che affrontavamo insieme il problema del clero laico e quello del clero secolare. Infatti, se non vado errato, « cle-

ro » significa gruppo scelto; quindi gruppo scelto quello laico, per quanto riguarda gli amministratori e gruppo scelto quello secolare. Ho la profonda convinzione che questa affermazione abbia un suo fondamento e una sua validità per la funzione che svolgono le due categorie e in questo senso direi che il disegno di legge in discussione, che oggi si riduce ad un semplice aumento delle indennità, dovrebbe farci riflettere sulla necessità di un inquadramento che garantisca, a questa categoria di amministratori, la tranquillità necessaria per affrontare con competenza e serenità i propri compiti.

Il provvedimento che stiamo esaminando è la risultante di due proposte d'iniziativa parlamentare, la prima degli onorevoli Ingrao ed altri e la seconda degli onorevoli Bisaglia ed altri; dal compromesso è risultato questo documento che postula un aumento dell'indennità. Politicamente la sostanziale differenza tra i due documenti — a parte la dimensione dell'indennità da corrisponderci — consisteva nell'obbligatorietà dell'indennità; nel testo concordato è rimasta la vecchia dizione e questo per me è logico perchè nel contesto giuridico attuale la figura dell'amministratore e quella della indennità sono ben precise e distinte: pertanto, imporre il concetto dell'obbligo cambierebbe sostanzialmente le due figure, per lo meno rispetto all'ordinamento nel quale viviamo.

Ho visto, infatti, dando un'occhiata alla situazione degli altri Paesi — Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Svizzera — che il trattamento economico fatto ai sindaci o al borgomastro è assolutamente diverso; in Francia non esiste, in Germania esiste addirittura il trattamento di quiescenza anche se si deve riconoscere che la figura del borgomastro è la risultante di una scelta nell'ambito di un certo tipo di funzionari specializzati; ciò non significa che essi rimangano nello stretto ambito dell'amministrazione e due esempi illustri di ciò sono, appunto, Adenauer e Brandt che vengono proprio dalla classe di questi amministratori comunali, scelta in un modo completamente e sostanzialmente diverso da quello italiano. Ho detto questo non certo per

allungare il discorso, sul quale siamo tutti più o meno d'accordo, ma per indurre ad una riflessione approfondita su quello che è l'ordinamento dello Stato. Noi abbiamo, nello scorcio di questa legislatura, approvato il provvedimento sui Consigli regionali e allora mi pare che ancora una volta si debba dire che l'attuazione delle Regioni sarà valida nella misura in cui saremo capaci di riflettere sulle strutture dello Stato, sia in alto che in basso. In alto, per quanto riguarda le gestioni; in basso, per quanto riguarda un radicale ridimensionamento della funzione degli enti autonomi dello Stato.

Premesse queste considerazioni, la portata del provvedimento si riduce essenzialmente ad un aumento delle indennità che passano, per i comuni fino a 1000 abitanti, da 10.000 a 20.000 lire; per i comuni fino a 3.000 abitanti da 20.000 a 40.000 lire; per i comuni fino a 10.000 abitanti da 50.000 a 80.000 lire; per i comuni fino a 30.000 abitanti da 70.000 a 100.000 lire; per i comuni fino a 50.000 abitanti da 90.000 a 140.000 lire; per i comuni fino a 100.000 abitanti da 120.000 a 180.000 lire; per i comuni fino a 250.000 abitanti da 180.000 a 250.000 lire; per i comuni fino a 500.000 abitanti da 240.000 a 300.000 e, infine, per i comuni oltre i 500.000 abitanti, si arriva ad una indennità di 350.000 lire, da 300.000 che attualmente sono.

Viene poi istituita, a modifica delle precedenti disposizioni, un'indennità per gli assessori anziani dei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti nella misura del 50 per cento dell'indennità assegnata al sindaco, mentre restano, *grosso modo*, ferme le disposizioni per gli assessori anziani, i quali fruiscono del 75 per cento della indennità del sindaco.

ZAMPIERI. Ma le indennità per gli assessori effettivi e per quelli supplenti come sono?

BARTOLOMEI, *relatore*. Sono identiche. La distinzione è tra assessore anziano e assessore ordinario: per l'assessore anziano è del 75 per cento, mentre per l'assessore ordinario è del 50 per cento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'assessore anziano è quello che sostituisce il sindaco, gli altri sono tutti assessori ordinari. In effetti si tratta del vicesindaco.

BARTOLOMEI, *relatore*. C'è differenza tra assessore anziano e assessore ordinario; mentre l'anziano ha diritto al 75 per cento, l'assessore ordinario ha diritto al 50 per cento, però mentre l'assessore anziano può avere l'indennità nei comuni sopra a 10.000 abitanti, l'assessore ordinario può avere l'indennità soltanto nei comuni superiori a 30.000 abitanti.

Detto questo, il relatore non ha altro da aggiungere, salvo chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge. Ricorderò soltanto che la legge istitutiva della indennità è del 1958 ed è stata modificata nel 1963, con un aumento che oggi ulteriormente modifichiamo, a distanza di cinque anni; infatti mi sembra che quell'aumento fu fatto proprio in occasione della fine della precedente legislatura.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, il presente provvedimento è indubbiamente un altro passo avanti, anche se faticoso, sulla strada della conquista delle autonomie comunali. Questo passo però, — come ha osservato lo stesso relatore Bartolomei — non risolve ancora il problema di fondo, che è quello di stabilire uno *status* degli amministratori degli enti locali. Noi non concordiamo con le argomentazioni del senatore Bartolomei sul principio delle facoltatività, anche se questo principio è, in certo senso, limitato dal fatto che, se non ricordo male, il controllo dell'autorità tutoria è di sola legittimità e non di merito. Tuttavia debbo dire che non vedo come ci possano essere ancora delle ragioni che legittimano questa forma di facoltizzare l'indennità per gli amministratori degli enti locali: più passa il tempo e più si svela l'attività veramente di governo dei sindaci e degli amministratori degli enti locali; quindi non capisco perchè non dovrebbe essere stabilita per legge una forma di indennità, così come la Costituzione, all'ar-

articolo 69, prevede per i membri del Parlamento.

P A L U M B O . Forse questo è conseguenza diretta dell'autonomia.

G I A N Q U I N T O . Ma allora è una concezione alla rovescia, caro Palumbo!

P A L U M B O . Siamo d'accordo; infatti i Comuni dovrebbero usare pienamente dei loro poteri di autonomia.

M A C C A R R O N E se, però, non ci fossero i Prefetti a modificare le decisioni dei Comuni. In effetti queste autonomie si fermano alle soglie delle prefetture; se questa autonomia fosse veramente piena e il Consiglio comunale avesse la potestà di determinare l'indennità per i suoi amministratori, *nulla quaestio* circa il *quantum*, ma tutto ciò si ferma, come ho detto, dinanzi a certe soglie.

P A L U M B O . Ma l'intervento del Prefetto, in questo caso, è di legittimità, non di merito!

G I A N Q U I N T O . Noi voteremo a favore del disegno di legge nel suo complesso, però vorrei chiedere al relatore e soprattutto al Governo, di stabilire con una dichiarazione — non siamo più in grado di proporre degli emendamenti, dato che non abbiamo più il tempo di rinviare il provvedimento alla Camera — che questa indennità deve essere al netto di ogni onere fiscale, appunto perchè si tratta di indennità e non di retribuzione. Tale indennità, inoltre, è molto al di sotto delle effettive esigenze, perchè vuoi nei piccoli che nei grandi centri il sindaco è sempre legato, giorno per giorno, ora per ora, al suo ufficio e alla sua attività di capo dell'Amministrazione.

Per questi motivi prego il rappresentante del Governo di fare una dichiarazione nel senso che questa indennità è al netto di ogni ritenuta fiscale.

Z A M P I E R I . Debbo dire che la facoltatività che il disegno di legge stabilisce si

spiega con i precedenti storici. La vecchia legge comunale e provinciale stabiliva espressamente che ai sindaci e agli amministratori dei Comuni non potesse essere corrisposta alcuna indennità; quando, nell'anno di grazia 1937, è stato emanato il decreto della ricostituzione delle Amministrazioni provinciali, in quel decreto, se ben ricordo, è stata introdotta la norma secondo la quale a favore dei sindaci e degli assessori il Consiglio comunale poteva deliberare una indennità, senza però fissare il *quantum*, lasciato alla piena autonomia del Comune, *quantum*, successivamente, fissato al massimo. Questo per la precisione. Ora, io lascerei ai Comuni la facoltà di prendere l'iniziativa nel deliberare le indennità spettanti al sindaco e agli assessori. Dico questo, anche se non presento un emendamento formale in tal senso, perchè una modificazione apportata adesso vorrebbe dire insabbiare il disegno di legge, anche se v'è una lacuna in questo provvedimento, come c'era una lacuna nelle leggi precedenti. Infatti è riconosciuta con norma apposita la figura dell'assessore anziano, ma può esistere, alle volte, l'assessore delegato che compie vere e proprie funzioni di vicesindaco, sostituendo, praticamente, l'assessore anziano...

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ma questo è previsto nel disegno di legge!

Z A M P I E R I . Mi era sfuggito, allora non insisto.

Però avrei un'altra domanda da porre, cioè vorrei sapere quale interpretazione bisogna dare alla normativa in esame a proposito del numero della popolazione: ci si rifà all'ultimo censimento? Io ho l'esperienza del mio Comune, il quale, nell'ultimo censimento, è risultato di 99.000 e rotti abitanti e non ha raggiunto, cioè, per poche unità i centomila: oggi è quasi a 125 mila, tanto è vero che l'amministrazione comunale si trova a disagio anche per il numero assolutamente insufficiente degli assessori. Ora io domando: quando si parla di popolazione, bisogna riferirsi ai dati dell'ultimo

censimento? Perchè in mancanza di norme apposite noi potremmo dare questa interpretazione — che deve risultare dagli atti parlamentari — e cioè che ai fini della fissazione dell'indennità si deve fare riferimento al numero della popolazione residente nel Comune che risulta dagli ultimi dati pubblicati dal *Bollettino* dell'Istituto centrale di statistica.

M A C C A R R O N E . L'osservazione del collega Zampieri è pleonastica, in quanto già la legge elettorale fa riferimento ai dati del censimento che, evidentemente, non possono essere modificati, a meno di modificare la legge elettorale stessa, in particolare quella comunale e provinciale.

Per quanto riguarda le indennità, le retribuzioni e le classifiche ai funzionari degli enti locali, l'interpretazione ormai corrente è quella di riferirsi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente in cui si determina l'atto amministrativo.

Z A M P I E R I . Ma la Prefettura boccia il deliberato che determina l'indennità, qualora questa sia quella del gradino immediatamente superiore.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori; come voi tutti ben sapete questo provvedimento è il frutto di un faticoso accordo raggiunto tra tutte le parti politiche in sede di discussione dinanzi alla Camera, per risolvere, mantenendo fermo l'istituto così come è attualmente strutturato, alcuni problemi che, indubbiamente, interessavano gli amministratori degli enti locali: credo che esso avrà qualche ombra, ma anche molte luci, per cui ritengo che debba essere approvato in questa forma.

Per quanto riguarda i quesiti posti, cercherò di rispondere in ordine. Il dato della popolazione è quello risultante dal censimento operato dallo Stato; per esempio, tutti i contributi che i Comuni ricevono, rapportati all'entità della popolazione, si riferiscono sempre all'ultimo censimento, perchè quello è l'unico dato certo e ufficiale che si conosce. Qualora dovessimo trovare

e accettare una soluzione diversa, ci troveremo di fronte a tutta una serie di complicazioni intricatissime che assolutamente ne sconsigliano l'adozione. Io posso citare un esempio avvenuto nella mia provincia, dove un rappresentante dell'opposizione impugnò la liquidazione dell'indennità, sostenendo che, in caso di diminuzione della popolazione, l'indennità stessa doveva essere ridotta. Senonchè l'Autorità amministrativa prima e giudiziaria poi, investite del caso, sostennero che, fino a quando i dati del censimento non erano ufficialmente pubblicati — e quindi non esistevano nella loro ufficialità — valevano quelli precedenti. Soltanto quando i dati fossero stati pubblicati, allora sarebbe stato lecito ritornare a deliberare sull'indennità, per adeguarla alla nuova consistenza della popolazione.

Z A M P I E R I . Posso anche essere d'accordo, però resta il fatto che quanto maggiore è la popolazione del Comune, tanto più intensa è la prestazione dell'amministratore. Quindi siccome lo scopo di questo disegno di legge è quello di risarcire l'amministratore delle minori entrate derivate dall'abbandono o quasi della sua attività professionale, per dedicarsi all'amministrazione della cosa pubblica, allora io dico che soltanto agli effetti dell'indennità dovrebbe aversi riguardo al numero della popolazione esistente di fatto, indipendentemente da quella del censimento, e siccome noi abbiamo le prove indubbie dell'entità di questa popolazione perchè risulta dai resoconti pubblicati nel *Bollettino* ufficiale di statistica, mi pare che il principio di riferirsi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente sia principio corretto, informato proprio all'intenzione del legislatore.

S I B I L L E . Mi associo alle giuste considerazioni del senatore Zampieri, rilevando che molti adempimenti dei Comuni sono ostacolati proprio dal collegamento coi dati dell'ultimo censimento: censimento, oltretutto, i cui risultati si conoscono sempre con ritardo, perchè prima che giungano le notizie ci vuole del tempo. È ora di ri-

formare: bisogna fissare norme precise per quanto concerne l'iscrizione anagrafica, perchè nella provincia di Torino siamo arrivati al punto di cancellare i transumanti dall'elenco dei cittadini dei loro paesi di origine, obbligandoli a iscriversi nei comuni dove si recano per portare le pecore a brucare quel po' d'erba che cresce in pianura, dormendo in una stalla presa in affitto.

BARTOLOMEI, *relatore*. Vorrei dire, in relazione alle ultime osservazioni che sono state fatte, che a mio parere dobbiamo considerare questo provvedimento limitato all'aumento dell'indennità di carica; la questione di fondo, cioè la scelta tra il mantenere il principio della gratuità di determinati servizi e lo stabilire, invece, una remunerazione vera e propria, data la complessità delle funzioni che un amministratore locale deve svolgere, dobbiamo considerarla a parte. Personalmente, credo che dovranno essere superate anche certe ipocrisie giuridiche nell'ordinamento di una società moderna; ma questo, ripeto, è un argomento che penso non possa essere assolutamente affrontato in questa sede.

Oggi dobbiamo decidere se l'entità di aumento deve essere accettata o respinta; la questione di fondo, che rimane oggetto della nostra attenzione e della nostra sensibilità, di fronte alle esigenze dell'ordinamento statale, merita di essere affrontata con maggiore tranquillità e senso di responsabilità.

MACCARRONE. Credo che la Commissione debba tener conto della prassi ormai instaurata da quando l'ordinamento democratico ha fatto avvertire a tutta la classe politica, e quindi anche al Governo l'esigenza di modificare il principio della gratuità di determinati servizi. Infatti, l'indennità di carica è stata istituita subito dopo la ripresa della vita democratica nel nostro Paese, con atto facoltativo delle amministrazioni locali, sottoposto a regolare controllo.

La prassi, sempre seguita nel nostro Paese, era che questa indennità di carica fosse corrisposta, così come veniva stabilita dai Consigli comunali, al netto delle

trattenute di legge dovute su qualsiasi emolumento riscosso dai cittadini. Tanto vero che, prima della legge del 1958, le Amministrazioni locali maggioravano l'indennità della relativa quota di ricchezza mobile che poi trattenevano, consegnando all'amministratore locale l'indennità al netto, come veniva stabilita dai Consigli.

Credo che questo principio debba essere riaffermato e che il Governo, sottolineando proprio la nuova collocazione nell'ordinamento dello Stato dei sindaci e degli amministratori comunali, debba fare interpretare la legge nel senso tradizionale.

Per quanto riguarda, invece, la misura dell'indennità, personalmente sono d'accordo col senatore Bartolomei, nel senso di considerare questo disegno di legge estremamente limitato, e direi anche provvisorio; perciò mi auguro che la prossima legislatura affronti la nuova realtà esistente nei Paesi sviluppati, dove la democrazia ha bisogno di articolare le sue funzioni statuali e i suoi centri di potere statale.

Per ciò che concerne l'interpretazione circa i limiti cui fa riferimento l'articolo 1, debbo dire che anche qui c'è una prassi che non è ancora l'indennità di carica al censimento, ma all'accertamento della popolazione. La legge del 1958 e le successive modificazioni di cui alla legge del 1963, sono state sempre interpretate nel senso di una deliberazione annuale dei Consigli comunali, in relazione ai dati di bilancio e a quelli della popolazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei dice esattamente il contrario di quello che il Gruppo comunista ha affermato alla Camera dei deputati.

MACCARRONE. Esprimo la mia opinione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla Camera dei deputati il Gruppo comunista proponeva di inserire nel disegno di legge il principio che la deliberazione, una volta adottata, dovesse avere validità per quattro o cinque anni, fino alla scadenza del mandato. Se lei vuole, in-

vece, ancorare la deliberazione anno per anno ai dati della popolazione, evidentemente essa non può avere validità superiore ad un anno!

M A C C A R R O N E . Mi riferisco alla situazione di fatto; attualmente la deliberazione viene adottata anno per anno. Le potrei citare alcuni casi, non solo della mia provincia, ma di molte altre provincie italiane, dove sono state di recente apportate, e a mio avviso legittimamente, delle modifiche alle indennità di carica dei sindaci, in relazione alla variazione delle popolazioni non ancora registrate nei censimenti ufficiali.

Z A M P I E R I . È stata approvata la delibera?

M A C C A R R O N E . Regolarmente!

Credo che questa interpretazione debba essere mantenuta. Del resto, onorevole Sottosegretario, ella sa meglio di me che la classificazione dei Comuni è legata all'accertamento della popolazione e, per quello che riguarda l'indennità di carica, non si fa riferimento all'ultimo censimento, ma alla deliberazione approvata dai Consigli comunali.

Perchè vogliamo introdurre dei riferimenti che esulano completamente dalla portata del disegno di legge? Limitiamoci a valutare il provvedimento per quello che è, cioè in relazione all'aumento dell'indennità stabilita con la legge del 1963: aumento che ci può lasciare soddisfatti o no. Io ritengo che sia insufficiente, soprattutto per i comuni molto piccoli, dove le funzioni del sindaco, dell'amministratore locale, diventano alquanto onerose perchè la burocrazia è meno efficiente rispetto ai grossi comuni. Limitiamoci oggi alla valutazione di questo particolare aspetto, affermando — e in ciò concordo pienamente col relatore — l'esigenza che il Parlamento affronti il problema di fondo degli amministratori locali, in considerazione appunto delle nuove e complesse funzioni che essi svolgono in ordine allo sviluppo dell'ordinamento democratico del Paese.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
- 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
- 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
- 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
- 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
- 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lire 140.000;
- 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
- 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
- 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
- 10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, può

essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (2364)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I diritti di cancelleria spettanti ai Segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dal-

l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai Cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione.

Z A M P I E R I , *relatore.* Per disposizione di legge (articolo 28 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riproduzione sostanziale dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1895, n. 455, parzialmente modificato dall'articolo 14 del decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 511) le funzioni di cancelliere dell'Ufficio di conciliazione sono esercitate dal Segretario comunale, ovvero, per autorizzazione del Presidente del tribunale, da altro impiegato della Segreteria comunale; quindi da persone estranee al ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ma sottoposte, nell'esercizio della funzione di cancelliere, alle norme sulle attività e sulle funzioni del cancelliere dettate in via generale per il processo civile, e soggette alla sorveglianza sia del conciliatore (non magistrato di professione), sia del Presidente del tribunale e ai procedimenti disciplinari previsti per il personale di cancelleria appartenente all'ordine giudiziario (articolo 248 del testo unico 28 dicembre 1924, numero 2271).

Al cancelliere dell'Ufficio di conciliazione spettano « i diritti di cancelleria previsti per i cancellieri degli uffici giudiziari », che sono minutamente disciplinati da numerose disposizioni (articoli 10, 12, 13, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486; articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226; articoli 3 e 4 della legge 17 febbraio 1958, numero 59; articoli 15, 16 e 19 della legge 16

luglio 1962, n. 922), in forza delle quali, sostanzialmente. « i diritti riscossi », detratti i compensi per copiatura di atti, vengono versati in conto entrate eventuali del Tesoro con spettanza del 45 per cento alle Procure generali presso le Corti di appello. Di questo 45 per cento, il 6 per cento va al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali fra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, fra i funzionari di cancelleria addetti al Consiglio superiore della magistratura e fra i cancellieri ispettori; mentre la differenza va distribuita in parti uguali fra tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello.

Per l'articolo 16 della legge 6 luglio 1962, n. 922, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia è iscritto apposito capitolo per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, evidentemente perchè tali uffici, comprese le persone addettevi, sono a totale carico dei Comuni.

Ora *quid iuris* per i cancellieri addetti agli uffici di conciliazione estranei al ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie? Occorre applicare l'articolo 9 della legge 28 luglio 1895, n. 455, che sancisce spettare a questi cancellieri « i diritti » stabiliti dalla legge medesima (successivamente aggiornati con l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 e con la tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59) ed applicare in aggiunta l'articolo 4 del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25, che dispone essere affidata l'amministrazione dei proventi di cancelleria al cancelliere al quale, poi, sono riservate la direzione dell'intero servizio di contabilità o di economato, la firma dei mandati di pagamento e la custodia e responsabilità della cassa. Disposizioni vecchie e superate, che abbisognano di riforma, ad attuare la quale provvede il presente disegno di legge.

Con questo provvedimento, motivato dal fatto che i proventi annuali dei diritti riscossi per i servizi resi dalla cancelleria dal Giudice conciliatore raggiungono oggi cifre ragguardevoli, e dalla convenienza di eliminare una sperequazione in rapporto alla remunerazione spettante alle altre persone di-

pendenti dal Comune, oltre che di non contraddire al comma secondo dell'articolo 228 del testo unico, — il quale dispone che gli stipendi e i salari degli impiegati comunali devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio del Segretario comunale — si detta la norma che i Segretari comunali (i quali, per la precisione, non sono impiegati del Comune, ma impiegati dello Stato posti al servizio del Comune) e gli impiegati del Comune esercitando la funzione di cancelliere nell'Ufficio di conciliazione, non possono percepire, durante l'anno, diritti di cancelleria in misura superiore alla metà del loro stipendio, in analogia a quanto si attua per gli ufficiali sanitari, per i veterinari condotti, per i tecnici che coadiuvano negli accertamenti e per le persone addette ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi, con le riduzioni prescritte dai decreti presidenziali 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749, qualora siano dovute a seguito del congelamento delle retribuzioni.

E poichè i Segretari comunali già fruiscono, in aggiunta allo stipendio, di diritti di segreteria, si detta la norma che, in caso di cumulo dei due tipi di proventi (cioè per segreteria e per cancelleria), l'ammontare complessivo di tali proventi non può superare la metà dello stipendio maggiorata di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Infine, si detta la norma che le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratto quanto spettante al cancelliere, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento dell'Ufficio di conciliazione.

Il relatore propone l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo, non senza però rinnovare il voto, già altra volta espresso, che si addivenga in un non lontano futuro ad una riforma intesa a sopprimere, al centro e in periferia, nello Stato cioè e negli enti autonomi territoriali, come in ogni altro ente, il tributo per prestazioni che rientrano nelle funzioni specifiche dell'Ufficio.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zampieri per l'ampia ed esauriente relazione, e informo i colleghi che la Com-

missione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'ulteriore corso del disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali » (2709) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAFINI, *relatore*. Dopo l'entrata in vigore della legge 4 novembre 1965, numero 1213, che ha obbligato la SIAE ad effettuare bimestralmente e non più trimestralmente la segnalazione degli incassi al Ministero del turismo e dello spettacolo per la liquidazione dei contributi a favore dei produttori dei film nazionali di lungometraggio ammessi alla programmazione obbligatoria (e che ha ridotto il contributo governativo testè indicato al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli), la Società italiana autori ed editori si è trovata di fronte alla necessità di adeguarsi alla nuova situazione e di sopperire alle innumerevoli esigenze della sua organizzazione amministrativa.

In considerazione di ciò, è stato presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro, questo disegno di legge, il quale propone che il compenso spettante alla SIAE per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali, da

detrarsi dall'importo dei contributi governativi assegnati ai produttori cinematografici, attualmente fissato nella misura del 4 per cento, sia elevato al 4,75 per cento, come riconoscimento delle maggiori spese che essa deve sostenere per le ragioni cui ho accennato prima.

GIANQUINTO. È stata fatta una analisi dell'aumento del costo delle prestazioni?

BONAFINI, *relatore*. Se il senatore Gianquinto fosse la SIAE ed io gli imponessi di effettuare l'accertamento ogni bimestre, invece che ogni trimestre, egli ovviamente mi chiederebbe una percentuale maggiore in relazione all'aumento delle sue prestazioni

GIANQUINTO. Se si tratta di un adeguamento ai costi di gestione, facciamo allora un'analisi di questi costi per vedere se l'aumento dello 0,75 per cento è proporzionato; perchè se non lo fosse, potremmo anche proporre un ulteriore aumento.

BONAFINI, *relatore*. Penso che l'unico rapporto che possa interessare il collega Gianquinto sia quello degli incassi lordi degli spettacoli; ma sappiamo che questi, dal 1959 ad oggi, hanno registrato, nel settore cinematografico una perdita, come presenza di spettatori, di circa sei milioni. Non è quindi presumibile che la SIAE possa godere di una maggiore entrata rispetto a quelle che sono le sue spese

Mi sembra che le ragioni che giustificano l'aumento dal 4 per cento al 4,75 per cento siano essenzialmente due: innanzitutto un maggior onere nella prestazione della SIAE in quanto questa è obbligata ogni due mesi a trasmettere i dati relativi agli incassi dei film nazionali al Ministero; in secondo luogo, il fatto che la SIAE medesima abbia proposto la maggiorazione dello 0,75 per cento per i costi della sua gestione, d'intesa con le categorie interessate.

Ora, il discorso si potrebbe ampliare, a mio avviso, perchè potremmo fare il calcolo di quante sono le sale cinematografiche sparse nel Paese, esaminare le strutture or-

ganizzative della SIAE e vedere quanti sono gli impiegati che svolgono questi compiti. Potremmo discutere a lungo di tali strutture, che sono veramente considerevoli, data la vastità dei settori cui è interessata la SIAE, ma gli onorevoli colleghi ben comprendono come sarebbe difficile, oggi, alla fine della legislatura, affrontare un argomento di tale portata per risolvere il piccolo problema che ci sta dinanzi e che corrisponde ad una obiettiva esigenza.

G I A N Q U I N T O . Ma perchè proporre delle norme così importanti, che riguardano, in fondo, la gestione del denaro pubblico, senza avere un quadro generale e preciso? Tutto ciò fa pensare — scusate la mia franchezza — che si tratti di un provvedimento di favore.

B O N A F I N I , *relatore*. Questo disegno di legge non riflette un'esigenza che si è manifestata improvvisamente, ma si richiama ad una legge del 1965. Ho motivo di ritenere che il Governo abbia voluto controllare la realtà della situazione prima di accedere alla richiesta della SIAE e di proporre al Parlamento il riconoscimento di quest'aumento dello 0,75 per cento, che risponde alle necessità di gestione della SIAE medesima.

S I B I L L E . La SIAE è l'ente più perfettamente organizzato che sia stato mai istituito nel nostro Paese. Non c'è infatti giradischi che possa girare, anche sulla punta del Monte Bianco, il quale non debba corrispondere alla SIAE i suoi diritti. Ed io chiedo come si possa affermare che sono aumentati i costi delle prestazioni di questa Società perchè essa deve presentare sei rendiconti invece che quattro; tutt'al più, possiamo rimborsare il prezzo del francobollo per la spedizione di questi rendiconti allo Stato e basta, perchè, per il resto, la SIAE fa appena il suo dovere se si considera che il rendiconto dovrebbe trasmetterlo ogni mese.

Ho preso la parola per fare questo rilievo, perchè desidero che rimanga agli atti come un piccolo testamento che lascio a coloro che verranno e che dovranno occu-

parsi di questo problema. La SIAE, che ha un'organizzazione perfetta, che paga come vuole, a sua discrezione, che raggiunge come un cancro tutte le cellule, anche le più piccole, della nostra Nazione, incassa delle somme che nessuno di noi conosce e che non conosceremo, credo, neanche quando ci presenteranno i rendiconti. Essa reca un danno notevole allo sviluppo del nostro turismo, onorevole Sottosegretario, perchè i piccoli paesi di montagna, e qualche volta di pianura, se debbono impostare una sia pur trascurabile manifestazione, organizzata dalle *Pro-loco*, vi debbono rinunciare a causa del famoso contratto che debbono stipulare con la SIAE, anche quando trattasi di iniziative a scopo di beneficenza.

Penso, allora, che indiscutibilmente la mancata approvazione di questo disegno di legge permetterebbe ai nostri successori, chiamati a servire la Patria nel Parlamento, di esaminare le contropartite e soprattutto di accertare quanti miliardi vengono assorbiti dalla SIAE.

C H A B O D . Vorrei aggiungere a quanto ha detto il senatore Sibille che 15 anni or sono, ad Ivrea è accaduto che alcuni studenti andassero in giro suonando degli strumenti piuttosto scordati: ebbene, la SIAE è intervenuta pretendendo il pagamento dei diritti di autore. A parte il fatto che non si sapeva bene che cosa suonassero gli studenti, perchè facevano soltanto chiasso, ho dovuto faticare molto per convincere la SIAE che non era il caso di insistere, dato che si trattava di una manifestazione studentesca che si svolgeva, per di più, in periodo di carnevale.

A I M O N I . Chiedo se non è possibile rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge, perchè abbiamo bisogno di qualche ulteriore elemento di giudizio.

Z A M P I E R I . Mi associo alla richiesta formulata dal collega Ainoni.

G I A N Q U I N T O . Contrariamente alla sua abitudine, il senatore Bonafini ci

ha fatto questa volta una relazione molto sommaria. Noi siamo abituati, infatti, a sentire dal senatore Bonafini delle relazioni molto dettagliate e analitiche che danno alla Commissione il quadro generale e particolare dei provvedimenti che formano oggetto del suo lavoro. L'esperienza di dieci anni di attività in comune ci autorizza a ritenerlo uno dei più validi relatori che abbia la nostra Commissione. Per quale ragione, quindi, — io mi chiedo — oggi ci troviamo di fronte ad un senatore Bonafini del tutto nuovo, sconosciuto, il quale non è stato in grado di dare una risposta esauriente alle domande che sono state formulate? Io intendevo avere, infatti, delle notizie circa la natura di questa Società, la sua composizione e gli statuti che ne regolano l'attività. E quando ho chiesto se lo 0,75 per cento di aumento corrisponde alle maggiori spese, io mi aspettavo che il senatore Bonafini ci dicesse: questo è il bilancio della Società; queste sono le entrate e queste sono le spese. Nulla, invece, di tutto ciò: il collega Bonafini ci ha dato soltanto delle spiegazioni generiche, e mi sembra che la ragione di questa genericità risieda non nell'impreparazione del relatore, ma nell'impossibilità che egli ha avuto, stante la fretta, di approfondire il problema.

D'altra parte, l'intervento del senatore Sibille è stato così preciso da sostituire, in parte, le lacune della relazione; quello che egli ha detto è esatto ed io lo sottoscrivo. Abbiamo ascoltato, inoltre, l'affermazione del senatore Chabod; quindi, signor Presidente, mi sembra evidente che, in queste condizioni, sia opportuno rinviare la discussione, perchè ciascuno di noi possa fare degli accertamenti per ovviare a quelle lacune che il relatore non ha potuto colmare, e per dare anche mandato al senatore Bonafini di presentare un supplemento di relazione col quale risponda a tutti i quesiti che sono stati posti.

B O N A F I N I, *relatore*. Sono veramente commosso per i meriti che ha voluto attribuirmi il senatore Gianquinto a proposito della mia attività di parlamentare, svolta specialmente in questa Commissione.

La mia relazione ha inteso circoscrivere il problema indicato dal disegno di legge in titolo, e quando i colleghi sono intervenuti riferendosi invece a quelle che sono le caratteristiche della SIAE, hanno dimenticato che proprio il vostro relatore, il quale affrettatamente ha indicato i punti salienti della materia in discussione, è stato anche proponente di vari disegni di legge che riguardavano, appunto, il comportamento e gli aspetti generali della SIAE.

Non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta di rinvio; tuttavia, vorrei fare presente ai colleghi dell'opposizione che la legge istitutiva della SIAE risale al 1938 e che quest'organizzazione si è via via adeguata alle strutture legislative che, da allora ad oggi, hanno caratterizzata la Società italiana autori ed editori, per gli obblighi che essa ha e per i compiti che le sono stati attribuiti dallo Stato. Se entriamo in questa materia, evidentemente dobbiamo allora fare un altro discorso, sull'opportunità, cioè, che lo Stato si serva ancora di una società di questo tipo, e sulla possibilità di trasferire direttamente nel bilancio dello Stato medesimo le percentuali relative ai diritti degli autori ed editori. Ma questo è un argomento che esula dalla materia del presente disegno di legge.

G I A N Q U I N T O. Questo 0,75 per cento, a quale cifra, approssimativamente, corrisponde? Se si trattasse di un aumento di 200.000 lire, sarebbe perfettamente inutile!

B O N A F I N I, *relatore*. Si tratta di milioni!

G I A N Q U I N T O. Allora bisogna andare cauti.

B O N A F I N I, *relatore*. Integnerò la mia relazione con i dati richiesti; pregherei, però, gli onorevoli colleghi di voler fermare la loro attenzione sulla materia del disegno di legge.

S A R T I *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo acce-

de alla richiesta di rinvio e non può che confermare la precisazione fatta dal senatore Bonafini circa il carattere limitato di questo disegno di legge, perchè se la materia di questo investisse tutto il problema della SIAE, evidentemente non potrebbe essere più il Ministero del turismo e dello spettacolo il proponente. Come sapete, infatti, la SIAE è posta sotto il controllo della Presidenza del Consiglio e non rientra nelle nostre competenze. Il nostro Ministero è, comunque, a disposizione degli onorevoli senatori, limitatamente, peraltro, a quei dati che interessano il provvedimento in discussione.

B O N A F I N I , *relatore*. La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari